

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
LECCE SECONDA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 853/2005 proposto da:  
\*\*\*\*\* SPA

contro

COMUNE DI PALAGIANO

e nei confronti di  
\*\*\*\*\* SPA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Palagiano del 28 dicembre 2004 n. 173;
- del bando di gara del 28 febbraio 2005 n. 2828 pubblicato sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici n. 43 del 2 marzo 2005;
- del verbale di gara del 17 marzo 2005;
- della determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Palagiano n. 43 del 29 marzo 2005, comunicato alla ricorrente con nota del 22 aprile 2005;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

\*\*\*\*\* SPA

Udito nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2005 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per la ricorrente l'avv.to Brudaglio anche in sostituzione dell'avv.to Fortunato e l'avv.to Settimo anche in sostituzione degli avv.ti Poggi e Polini per la controinteressata \*\*\*\*\* spa;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, artt. 42 e 107 D. Lgs. n. 267/2000. Incompetenza del responsabile del servizio a disporre per pubblico incanto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'ICP, dei DPA e della TOSAP;
- Eccesso di potere per violazione del bando di gara. Difetto in capo all'aggiudicataria dei requisiti tecnico organizzativi imposti dal bando di gara a pena di esclusione;
- Eccesso di potere per violazione del bando di gara. Mancato deposito della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà proveniente da tutti i legali rappresentanti della \*\*\*\*\* SpA circa i carichi pendenti di ciascuno;

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato, onde può essere rigettato con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 L.TAR;

Considerato che la prima censura, con la quale la ricorrente lamenta la carenza di un atto consiliare di indirizzo politico-amministrativo per la esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione dei

tributi oggetto d'appalto e la conseguente incompetenza del dirigente ad assumere una scelta in tal senso a nome dell'Amministrazione comunale, non appare fondata: considerato per vero che già con delibera n. 724 del 4/4/1995, sia pur in sede di rinnovo dei rapporti contrattuali con gli attuali esercenti il servizio, il Consiglio Comunale di Palagiano esprimeva la chiara volontà di affidare a soggetti terzi (rectius di mantenere in capo a costoro) la gestione del suddetto servizio, così evidentemente suggellando la ( già compiuta) opzione per la esternalizzazione del servizio ( ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. f) della legge 142/90, all'epoca vigente);

considerato che tale scelta, la quale come detto ha ottenuto l'approvazione dell'organo consiliare, non risulta essere mai stata medio tempore revocata, di guisa che l'attuale determinazione – oggetto specifico di impugnativa- di procedere a pubblica gara ( in alternativa alla proroga dei pregressi rapporti contrattuali) si atteggia a semplice modalità di affidamento del servizio e quindi non contrasta con il regime relativo alla distribuzione delle competenze in seno alla compagine comunale, trattandosi al contrario di attività posta in essere in stretta consequenzialità rispetto alla primigenia opzione dell'organo competente di affidare all'esterno il servizio in oggetto;

considerato che non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente ha rilevato il difetto di prova da parte della aggiudicataria \*\*\* spa ( donde la sua invocata esclusione dalla competizione) circa il possesso del requisito imposto dal bando di gara ( pag.3) della capacità tecnico-organizzativa, con particolare riguardo alle esperienze pregresse maturate per tutto il triennio (2001-2003);

considerato che, nella prospettiva della ricorrente, la dimostrazione del possesso di tale requisito postulerebbe la continuità temporale dei servizi prestati in tale torno di tempo, ma tale conclusione non appare conforme alla lettera della prescrizione del bando di gara -la quale si limita a richiedere l'avvenuto svolgimento, nell'ultimo triennio (2001-2002-2003) di servizi di accertamento e riscossione ICP,DPA e TOSAP in almeno due Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti- nè alla sua ratio, incentrata piuttosto sulla verifica qualitativa della prestazione resa ( donde la richiesta della attestazione di soddisfazione da parte dell'Ente servito) e non certo implicante la continuità della prestazione del servizio per tutto il triennio di riferimento;

considerato da ultimo che non merita di essere condivisa neppure l'ultima censura articolata con il ricorso, con la quale è stata dedotta la pretesa carenza nella documentazione di gara offerta dalla \*\*\* spa di idonei certificati del casellario giudiziale ovvero delle previste dichiarazioni sostitutive in relazione a tutti i soggetti investiti di poteri di rappresentanza nell'ambito della compagine sociale;

considerato per contro che risultano prodotti seppure in copia i certificati del casellario giudiziale di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, e che la conformità agli originali conservati nella sede sociale è stata ritualmente dichiarata dal Presidente del CdA della \*\*\*\* con allegazione di copia del documento d'identità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19 e 38 3°co. del DPR 445/2000; che, pertanto, a fronte di tale documentazione e della correlata dichiarazione sostitutiva di certificazione non può essere messa in dubbio la congruità e la completezza sotto tal profilo della documentazione prodotta dalla aggiudicataria \*\*\* spa, che pertanto a giusto titolo non è stata per tal ragione esclusa dalla gara;

considerato, in definitiva, che per le considerazioni che precedono il ricorso non merita di essere accolto e che le spese di lite possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2005

Pubblicata il 19 luglio 2005

